

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **2**

FEBBRAIO 2012 - ANNO XXI

Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003
(conv. in legge 27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma
ISSN 1828-4698

EDIZIONI

TELLUS

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
AMEDEO POSTIGLIONE - ANDREA BALDANZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - FRANCESCO DE SIMONE
NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA
MARCO GOLDONI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE
RAFFAELE ROSSI - FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO

COMITATO DI REDAZIONE

MATTEO BENOZZO - MARCO BORRACCETTI - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE
IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI
ANTONINO CORSARO - FULVIO DI DIO - GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA
PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO - LORENZA PAOLONI - ALBERTO PIEROBON - NICOLETTA RAUSEO
ILARIA ROMAGNOLI - ANNALISA SACCARDO - FRANCESCO SAVERIO SESTI - ANTONELLA VOLPE

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: SALVATORE ALTIERO

DIRETTORE RESPONSABILE
PAOLA MANDRICI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma
Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.rivistadga.it o www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma



Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2012

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Abbonamento annuo versione *on line* € 70,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: www.rivistadga.it*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).

ASSOCIATO A:

A.N.E.S.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFEDUSTRIA



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

Altre sentenze di interesse sono reperibili sul sito:
www.rivistadga.it

SOMMARIO

Parte I - DOTTRINA

STEFANO MASINI: Modelli organizzativi e responsabilità dell'impresa alimentare (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)	79
ALBERTO PIEROBON: Il regolamento UE n. 333/2011 e il mercato rovesciato dei rottami metallici (Parte I)	86

OPINIONI E COMMENTI

ELIO LO MONTE: Lo strano destino della normativa a tutela della produzione e della vendita di sostanze alimentari (legge n. 283/62)	99
---	----

NOTE A SENTENZA

ALESSANDRO M. BASSO: La potestà legislativa regionale in tema di parchi naturali e la tutela statale dell'ambiente: la ridefinizione delle aree contigue e l'attività venatoria	109
OSCAR CINQUETTI: Un nuovo strumento per eludere la preliezione agraria	111
ALFIO GRASSO: Aiuti comunitari e qualifica professionale di allevatore produttore di carni ovine e caprine	113
LUIGI CENICOLA: Il coltivatore diretto non paga l'IRAP solo a determinate condizioni	114
LEONARDO MAZZA: Omessa custodia di animali ed obbligo di risarcimento del danno: la lunga marcia verso una inammissibile responsabilità di gruppo	116
PAOLO COSTANTINO: Quando le lacune normative sembrano incolmabili: il caso delle «molestie olfattive»	118
ANDREA SERAFINI: Apertura e coltivazione di cava. Controllo urbanistico-edilizio comunale. Opportuni chiarimenti della Cassazione	120
INNOCENZO GORLANI: La questione del cinghiale: specie cacciabile o specie endemica?	123
PAOLA BOLOGNA: Discrezionalità tecnica e principio di precauzione nel procedimento di VIA	127

ELEONORA GUADAGNO: I Consorzi di tutela e gli organi di certificazione dei vini di qualità	133
FEDERICO ROMOLI: Doverosità della funzione amministrativa e tempo del procedimento	137
ALBERTO GERMANÒ: Una «strana» sentenza sui beni e usi civici	142

Parte II - GIURISPRUDENZA (*)

AGRICOLTURA E FORESTE

Unione europea - CE - Agricoltura e pesca - Art. 3, legge n. 898 del 1986 - Sanzioni amministrative per l'indebita percezione di aiuti comunitari nel settore zootecnico - Nozione di produttore - Caratteristiche - Contemporaneo svolgimento di altre attività - Compatibilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 11 febbraio 2011, n. 3412</i> , con nota di A. GRASSO	112
Riforma fondiaria - Controversie - Rito camerale di cui all'art. 7 della legge n. 1078 del 1940 - Applicabilità - Limiti - Fattispecie in tema di transazione. <i>Cass. Sez. II Civ. 28 aprile 2011, n. 9843 (M)</i>	145

AMBIENTE

Inquinamento - Molestie olfattive - Situazione diversa dall'inquinamento atmosferico - Valori limite - Assenza di normativa statale - Valutazione della normale tollerabilità - Criterio civilistico ex art. 844 c.c. - Insufficienza. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 aprile 2011, n. 15629</i> , con nota di P. COSTANTINO	117
VIA - Mero giudizio tecnico - Esclusione - Discrezionalità amministrativa - Sindacabilità in sede giurisdizionale di legittimità - Limiti - Fattispecie. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 3 agosto 2011, n. 1205</i> , con nota di P. BOLOGNA	125
VIA - Tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale - Principio di precauzione. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 14 luglio 2011, n. 1341</i> , con nota di P. BOLOGNA	125

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.
Diritto dell'energia - Istanza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Obbligo di concludere il procedimento - Art. 12, d.lgs. n. 387/2003 - Regione siciliana - Entrata in vigore del P.E.A.R.S. - Integrazione della domanda di autorizzazione con la documentazione richiesta dal P.E.A.R.S. - Decorrenza di nuovo termine. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 14 dicembre 2010, n. 14274</i> , con nota di F. ROMOLI	137	Vincolo paesaggistico - Imposizione - Antropizzazione della zona - Non è motivo ostativo - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 luglio 2011, n. 4429 (M)</i>	147
ANIMALI		CACCIA E PESCA	
Inadempimento di uno Stato - Direttiva <i>habitat</i> - Insufficienza dei provvedimenti adottati per tutelare la specie <i>Cricetus cricetus</i> (criceto comune) - Deterioramento degli <i>habitat</i> . <i>Corte di giustizia UE, Sez. IV 9 giugno 2011, in causa C-383/09</i> , con nota redazionale	106	Caccia - Regolamento per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale - Nuove squadre - Norma preclusiva all'accesso - Illegittimità - Delibera di giunta regionale della Basilicata n. 656/08. <i>T.A.R. Basilicata, Sez. I 17 gennaio 2012, n. 32</i> , con nota di I. GORLANI	123
Cane domestico - Obbligo di museruola e guinzaglio - Obbligo gravante sul proprietario e tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano una relazione di possesso con l'animale. <i>Cass. Sez. IV Pen. 7 marzo 2011, n. 8875</i> , con nota di L. MAZZA	115	CAVE E TORBIERE	
Incidente stradale provocato da un animale incustodito - Responsabilità del proprietario. <i>Cass. Sez. IV Pen. 14 settembre 2011, n. 34070</i> , con nota di L. MAZZA	115	Sfruttamento del sottosuolo - Cave - Attività di apertura e coltivazione di cava - Successivo rilascio di autorizzazione regionale in variante - Sequestro preventivo dell'area adibita ad attività di cava - <i>Periculum in mora</i> - Cessazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 novembre 2010, n. 40075 (c.c.)</i> , con nota di A. SERAFINI	120
BELLEZZE NATURALI		EDILIZIA E URBANISTICA	
Norme della Regione Liguria - Aree contigue dei parchi naturali regionali - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di ridefinire entro il 31 luglio 2011 le aree contigue esistenti - Soppressione delle aree contigue come disciplinate dal piano del parco o dal provvedimento istitutivo, dalla data di entrata in vigore della legge regionale - Mancata previsione della preventiva intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati - Contrasto con la legislazione statale in materia di aree protette. <i>Corte cost. 12 ottobre 2011, n. 263</i> , con nota di A.M. BASSO	107	Opere non rilevanti sotto il profilo urbanistico - Pergolato - Nozione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 29 settembre 2011, n. 5409 (M)</i>	147
Area protetta - Introduzione di armi - Leggi - Legge penale - Successione di leggi - Norma extrapenale - Effetto retroattivo - Presupposto - Natura integratrice della fattispecie penale - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 aprile 2011, n. 15481 (M)</i>	146	Piano regolatore - Destinazione delle aree - Destinazione agricola - Costruzione impianto frantumazione inerti - Incompatibilità con destinazione agricola - Sussiste. <i>Cons. Stato, Sez. IV 27 luglio 2011, n. 4505 (M)</i>	147
Reato paesaggistico - Ignoranza del vincolo - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 aprile 2011, n. 14033 (M)</i>	146	Piano regolatore - Destinazione delle aree - Destinazione agricola - Funzione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 27 luglio 2011, n. 4505 (M)</i>	147
Vincolo paesistico - Costruzioni abusive in zone vincolate - Illecito a carattere permanente - Cessazione dell'illecito - Solo a seguito del ripristino dello stato dei luoghi o pagamento della relativa sanzione pecuniaria. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 13 settembre 2011, n. 554 (M)</i>	147	IMPOSTE E TASSE	
Vincolo paesaggistico - Imposizione su intero territorio comunale - Competenza - Spetta allo Stato. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 luglio 2011, n. 4429 (M)</i>	147	Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - IRAP - Soggetti passivi - Piccolo imprenditore (nella specie, coltivatore diretto) - Applicabilità dell'imposta - Condizioni - Autonoma organizzazione - Necessità - Onere a carico del contribuente. <i>Cass. Sez. V Civ. 13 ottobre 2010, n. 21122</i> , con nota di L. CENICOLA	114
Vincolo paesaggistico - Imposizione su intero territorio comunale - Motivazione specifica - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 luglio 2011, n. 4429 (M)</i>	147	PRELAZIONE E RISCATTO	
		Prelazione - Ambito di applicazione - Fondo rustico venduto come parte di un ramo d'azienda - Diritto di prelazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 novembre 2011, n. 24018</i> , con nota di O. CINQUETTI	110
		Riscatto - Pluralità di aventi diritto al riscatto - Litisconsorzio necessario - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 aprile 2011, n. 8989 (M)</i>	145
		PREVIDENZA SOCIALE	
		Assicurazioni sociali - Agricoltura - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Denuncia di infortunio - Obbligo del lavoratore autonomo coltivatore diretto - Introduzione <i>ex art. 25 del d.lgs. n. 38 del 2000</i> - Approvazione delle modalità operative della denuncia con d.m. 29 maggio 2001 - Infortunio successivo al d.lgs. n. 38 del	

	pag.		pag.
2000 e anteriore al d.m. 29 maggio 2001 - Obbligo di denuncia - Insussistenza. <i>Cass. Sez. I 20 gennaio 2012, n. 798 (M)</i>	145	Effluenti da allevamento di bestiame - Raccolta in apposite vasche - Applicabilità della disciplina sui rifiuti. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 aprile 2011, n. 15652 (M)</i>	146
Assicurazioni sociali - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - <i>Certalex</i> - Provvedimento definitivo di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione - Azione giudiziaria - Termine - Decorrenza. <i>Cass. Sez. VI Civ. 27 dicembre 2011, n. 29070 (ord.) (M)</i>	145	Gestione dei rifiuti - Reato di deposito incontrollato - Configurabilità - Materiali ammassati alla «rinfusa» - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 aprile 2011, n. 15593 (M)</i>	146
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO		USI CIVICI	
Vini di qualità - Consorzi di tutela - Organismi di certificazione - Soggetti distinti - Assenza di conflitto di interessi tra Valoritalia s.r.l. organismo di certificazione e i Consorzi di tutela di vini di qualità rappresentati da Federdoc socia al 50 per cento di Valoritalia s.r.l. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 18 gennaio 2011, n. 412</i> , con nota di E. GUADAGNO	131	Sdemanializzazione di fatto - Ammissibilità. <i>Comm. reg. usi civici Basilicata 17 febbraio 2011</i> , con nota di A. GERMANÒ	141
SANITÀ PUBBLICA		Possesso <i>ad usucapionem</i> successivo alla sdemanializzazione di fatto - Possibilità. <i>Comm. reg. usi civici Basilicata 17 febbraio 2011</i> , con nota di A. GERMANÒ	141
Rifiuti - Deposito temporaneo - Esclusione - Abbandono incontrollato di rifiuti. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 ottobre 2011, n. 36979 (M)</i>	146	MASSIMARIO	
Rifiuti - Liquami costituiti da deiezioni animali provenienti da allevamento zootecnico - Sversamenti accidentali - Misure da adottare. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2011, n. 36830 (M)</i>	146	- <i>Giurisprudenza civile</i>	145
		- <i>Giurisprudenza penale</i>	146
		- <i>Giurisprudenza amministrativa</i>	147
		Parte III - PANORAMI	
		RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	
		- <i>dell'Unione europea</i>	148
		- <i>nazionale</i>	148
		- <i>regionale</i>	148

Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2010					
<i>OTTOBRE</i>					
13	Cass. Sez. V Civ. n. 21122	114	<i>GIUGNO</i>		
<i>NOVEMBRE</i>			9	Corte di giustizia UE, Sez. IV in causa C-383/09	106
12	Cass. Sez. III Pen. n. 40075 (c.c.)	120	<i>LUGLIO</i>		
<i>DICEMBRE</i>			14	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 1341	125
14	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II n. 14274	137	21	Cons. Stato, Sez. VI n. 4429 (M)	147
2011			27	Cons. Stato, Sez. IV n. 4505 (M)	147
<i>GENNAIO</i>			<i>AGOSTO</i>		
18	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 412	131	3	T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I n. 1205	125
<i>FEBBRAIO</i>			<i>SETTEMBRE</i>		
11	Cass. Sez. II Civ. n. 3412	112	13	Cons. giust. amm. Reg. sic. n. 554 (M)	147
17	Comm. reg. usi civici Basilicata	141	14	Cass. Sez. IV Pen. n. 34070	115
<i>MARZO</i>			29	Cons. Stato, Sez. IV n. 5409 (M)	147
7	Cass. Sez. IV Pen. n. 8875	115	<i>OTTOBRE</i>		
<i>APRILE</i>			12	Corte cost. n. 263	107
7	Cass. Sez. III Pen. n. 14033 (M)	146	12	Cass. Sez. III Pen. n. 36830 (M)	146
18	Cass. Sez. III Pen. n. 15481 (M)	146	13	Cass. Sez. III Pen. n. 36979 (M)	146
19	Cass. Sez. III Civ. n. 8989 (M)	145	<i>NOVEMBRE</i>		
19	Cass. Sez. III Pen. n. 15593 (M)	146	16	Cass. Sez. III Civ. n. 24018	110
20	Cass. Sez. III Pen. n. 15629	117	<i>DICEMBRE</i>		
20	Cass. Sez. III Pen. n. 15652 (M)	146	27	Cass. Sez. VI Civ. n. 29070 (ord.) (M)	145
28	Cass. Sez. II Civ. n. 9843 (M)	145	2012		
			<i>GENNAIO</i>		
			17	T.A.R. Basilicata, Sez. I n. 32	123
			20	Cass. Sez. I n. 798 (M)	145

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

PARTE I - DOTTRINA

Modelli organizzativi e responsabilità dell'impresa alimentare (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

di STEFANO MASINI

1. Premessa: il fenomeno della criminalità d'impresa. - 2. Individuazione dei reati di cui l'ente risponde. - 3. Soggetti in posizione apicale. - 4. Modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati. - 5. Organismo di vigilanza. - 6. Soggetti in posizione subordinata. - 7. Misure di organizzazione, gestione e controllo e colpevolezza dell'ente. - 8. Adeguatezza organizzativa e diversificazione delle responsabilità. - 9. Responsabilità dell'impresa alimentare e modelli organizzativi di filiera: il principio di rintracciabilità. - 10. Responsabilità dell'impresa alimentare e modelli organizzativi di filiera: l'analisi dei rischi e il controllo dei punti critici. - 11. Circolazione dei prodotti e anticipazione della tutela. - 12. Esigenze di concretizzazione della responsabilità e interessi collettivi. - 13. Ruolo delle sanzioni in ambito economico.

1. - Il grado di consolidazione raggiunto dal principio *societas delinquere non potest* ha portato, sul piano dell'immaginario penalistico, a considerare per fino *stravagante* la ricorrente questione della responsabilità degli enti (1).

La necessità di inquadrare anche gli organismi pluripersonali quali centro di imputazione diretta di sanzioni è tornata, tuttavia, a riproporsi con rinnovata e decisa rilevanza per una «evoluzione del quadro criminologico che affiora nella società *post-moderna*, ove l'attività criminale esercitata collettivamente tende a fagocitare le espressioni meramente individualistiche di devianza penale» (2) con una duplice conseguenza da evidenziare: da un lato, «la dimensione organizzata del delitto, controllando via via in modo sempre più pregnante i settori di illegalismo in cui si generano risorse economiche illecite e travalicando le frontiere degli Stati, consolida il suo potere attraverso la costituzione e l'infiltrazione di enti e società che non rifuggono dal ricorrere al delitto per sottrarsi alle regole poste dagli Stati e per sopraffare la concorrenza delle imprese maggiormente disposte al rispetto alla legalità» e, dall'altro lato, «la natura stessa delle attività svolte dai grandi gruppi imprenditoriali e la vastità e imprevedibilità delle ricadute ricollegate all'uso delle tecnologie più moderne sui beni giuridici o collettivi (l'ambiente, la salute, la qualità dello sviluppo economico) fanno degli enti

giuridici i destinatari elettivi di interventi di tipo preventivo e repressivo in vista dell'indispensabile tutela degli interessi sovraindividuali minacciati da politiche d'impresa che massimizzano il profitto particolare e contingente di pochi a detrimento del bene comune di tutti» (3).

Le suddette ragioni di politica criminale valgono naturalmente a supportare l'istanza di controllo anche in ordine alla legalità degli enti che operano nel settore agro-alimentare, tenuto conto del vorticoso dinamismo di mercato e delle distorsioni provocate dai diversi illeciti tipicamente collegati proprio alle attività produttive oltre che delle indispensabili garanzie che debbono essere fornite ai consumatori.

Lo strumento previsto per il contrasto dei reati in materia è costituito dall'art. 15, comma 7, lett. *b*), l. 23 luglio 2009, n. 99 *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni delitti contro l'industria e il commercio previsti nel Codice penale, inserendo, nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300*, la previsione dell'art. 25 bis 1 (*Delitti contro l'industria e il commercio*) (4).

(1) In argomento, si vedano BRICOLA F., *Il costo del principio «societas delinquere non potest» nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. proc. pen.*, 1970, 951 e, ancora, *ex multis* MARINUCCI G. e ROMANO M., *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni*, *ivi*, 1971, 687.

(2) Così, RONCO M., *Responsabilità delle persone giuridiche 1) Diritto penale*, in *Enc. giur., Aggiornamento*, Milano, 2002, 1. Per un approfondimento, si rinvia, comunque, agli iniziali studi di MILITELLO V., *La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1992, 101; ROMANO M., *Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1021; PALIERO C.E., *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 1173; DOLCINI E., *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Riflessioni in tema di fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 19; MANNA A., *La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1999, 919.

(3) Così, RONCO M., *Responsabilità delle persone giuridiche 1) Diritto*

penale, cit., 1, cui *adde* le osservazioni di ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società, associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 398, a proposito delle società di grandi dimensioni «quali realtà dinamiche dispensatrici di benessere e progresso ma al tempo stesso possibili centri di distorsioni criminose, anche per il diverso atteggiarsi dei meccanismi inibitori di chi dal loro interno può a torto crederci autorizzato a coltivare una "superiore" politica d'impresa».

(4) Tra i primi e più autorevoli contributi a seguito dell'apparizione, nell'ordinamento, della responsabilità da reato degli enti, si segnalano: PALIERO C.E., *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, 845; RODORF R., *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Soc.*, 2001, 1297; ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti per Guido Rossi*, Milano, 2002, vol. II, 1345; ALESSANDRI A., *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 45 non che DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002.

In un'ottica più ampia, va osservato, invero, che «anche gli illeciti di natura commerciale sono importanti nel sistema alimentare, perché la correttezza e la regolarità del sistema economico giovano alla salvaguardia dei beni orientati più direttamente alla tutela della salute soprattutto allorché contribuiscono ad assicurare al consumatore la possibilità di conoscere le caratteristiche dei prodotti offertigli e quindi di operare con consapevolezza le sue scelte commerciali, da cui dipende la sua salute ed il suo benessere» (5). Fatto sta che, proprio per consolidare il quadro delle strategie di tutela della salute in vista del soddisfacimento di istanze riferibili alla concreta situazione delle persone con il passaggio ad una dimensione diversa da quella del consumo e dell'agire economico, resta, ancora, da completare l'articolazione delle previsioni punitive con il rinvio alla tipologia delle condotte illecite tipicamente rilevanti nella materia degli alimenti.

2. - La riflessione che si apre solleva, anzi tutto, il tema delle alternative reperibili all'interno dell'ordinamento giuridico per ridefinire, in termini di effettività, il compito di protezione e, prima ancora, di prevenzione di beni giuridici di tale valore costituzionale da giustificare la compressione dell'iniziativa economica in conseguenza dell'offesa correlata alle singole condotte tipiche nominativamente inquadrate.

La previsione punitiva è, infatti, articolata sul rinvio ad una serie di condotte che attengono all'ordinario svolgimento di attività economiche nella prospettiva di regolazione del mercato agroalimentare in base a *standard* di qualità o perseguendo, comunque, l'eventuale *difformità* rispetto alla presentazione ai consumatori di prodotti secondo la propria identità merceologica o commerciale.

Occorre, quindi, procedere all'accertamento delle condizioni richieste per l'attribuzione della responsabilità all'ente, a partire dalla commissione del così detto reato *presupposto* nel senso, appunto, che ci si trovi di fronte alla violazione, da parte della persona che sia incardinata in uno speciale rapporto funzionale, delle seguenti prescrizioni: 514 (*Frodi contro le industrie nazionali*); 515 (*Frode nell'esercizio del commercio*); 516 (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*); 517 (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*); 517 *ter* (*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*) e 517 *quater* (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti*

agroalimentari) (6).

Quello dell'ente risulta, così, un titolo autonomo di imputabilità rispetto al reato attribuito alla persona fisica (7), se bene sia pacifica la descritta *dipendenza* ed origine derivata (8), tanto più che esso è chiamato a rispondere anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (9).

In altri termini, l'agire criminoso nell'interesse o in vantaggio dell'ente mette in gioco – come è stato sottolineato (10) – il rischio di impresa, che «si allarga fino a comprendere sanzioni applicate per reati altrui».

Ovviamente è richiesto che il reato sia imputabile ad un soggetto compreso nella lista presa in considerazione dal d.lgs. n. 231 cit. che, da un lato, enumera gli enti forniti di personalità giuridica e, dall'altro lato, provvede ad escludere lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In stretta osservanza del principio di legalità viene, poi, stabilito che l'ente non possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se non in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Tenuto conto del rapporto di *immedesimazione organica* (11) viene, inoltre, precisato come l'ente sia responsabile per il reato commesso da agenti le cui funzioni siano riconducibili ad un ruolo apicale. Diversamente, nel caso in cui l'autore materiale del fatto sia un soggetto in posizione subordinata, l'ente può essere chiamato a rispondere soltanto se il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza.

Deve essere, altresì, chiarito che il meccanismo di ascrizione all'ente del fatto che sia commesso, da parte di soggetti qualificati da un rapporto con esso funzionale, è sempre collegato al proprio interesse o al proprio vantaggio (12), con la conseguenza che la responsabilità viene meno quando il soggetto abbia agito, esorbitando dalle sue funzioni, per un fine esclusivamente personale o, comunque, estraneo allo svolgimento delle attività configurandosi, il diaframma soggettivo, un mero schermo.

Diversamente, nel caso in cui il reato sia commesso dal soggetto inserito in vario modo nella struttura e sia accertato il requisito di imputazione oggettiva in termini di *beneficio*, esso è riconducibile alla volontà sociale o alla politica di impresa come *proprio* dell'ente (13). Ma – come si è in precedenza

(5) In questi termini, si legga PICA G., voce *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir. Aggiornamento*, vol. VI, Milano, 2002, 492.

(6) Sull'ampliamento delle più significative fattispecie espressive della criminalità degli enti rispetto alla soluzione iniziale, si veda PELISSERO M., *La progressiva espansione dei reati presupposti*, in *Giur. it.*, 2009, 1832.

(7) Osserva MARINUCCI G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 447, che «oggi non v'è più un paradigma d'imputazione per la criminalità d'impresa, anche se nominalmente si tratta di responsabilità amministrativa».

In dottrina, restano, in ogni caso, divergenti le opinioni circa la reale natura penale [su cui v.: MUSCO E., *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. giust.*, 2001, n. 23, 8; PALIERO C.E., *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, 845; AMARELLI G., *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio societas delinquere non potest*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2003, 969; MAIELLO V., *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lgs. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» davvero innocua?*, *ivi*, 2003, 899; MANNA A., *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, un primo sguardo d'insieme*, *ivi*, 2002, 517] o amministrativa (su cui v.: MARINUCCI G., «Societas delinquere non potest»: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in *Riv. it. proc. pen.*, 2002, 1201; ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni*, in *Riv. soc.*, 2002, 398).

Secondo Cass. Sez. II Pen. 30 gennaio 2006, n. 3615, D'Azzo, in *Cass. pen.*, 2007, 74: «Ad onta del *nomen iuris*, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale».

(8) Sul punto, si rinvia *amplius* a DE VERO G., *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1126.

(9) Osserva ALESSANDRI A., *Attività d'impresa e responsabilità penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 546: «Senza rievocare risalenti notazioni sull'organizzazione dell'irresponsabilità, è indubbio che le decisioni delle grandi opere (come le, talora più importanti, non decisioni) sono quasi sempre frazionate, segmentate in centri istruttori e deliberativi diversi e parziali, talora comunicanti tra di loro, ma spesso non dialoganti, ispirati ad una politica d'impresa che ben di rado ha padri riconoscibili».

(10) Così, IRITI N., *Due temi di governo societario (responsabilità «amministrativa» - codici di autodisciplina)*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 693, che aggiunge: «L'ente, che combina beni per l'esercizio dell'attività economica, assume anche il rischio dipendente da reati, i quali siano commessi da soggetti dell'organizzazione e tornino di utilità all'impresa. Il rischio d'impresa è qui propriamente rischio dell'organizzazione».

(11) Al fine di fondare la colpevolezza dell'ente nei comportamenti dei soggetti responsabili del reato DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, cit., 151, rileva come essi non agiscano «per conto della persona giuridica». Similmente anche PULITANÒ D., *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 416 non che DOLCINI E., *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, *ivi*, 1999, 22.

(12) Secondo DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2004, 671, nel considerare il presupposto oggetto della responsabilità dell'ente, «emerge senza ombra di dubbio che l'unico criterio di collegamento rilevante è quello dell'interesse mentre il vantaggio costituisce una sorta di *variabile casuale* che potrà anche darsi concretamente senza che, per ciò solo, si debba ipotizzare una responsabilità da reato della persona giuridica».

(13) Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 18 febbraio 2010, n. 27735, Scarafia ed a., in *Cass. pen.*, 2011, 5, 1876.

accennato – non sembra del tutto corretto ammettere che il reato del singolo autore possa fungere quale mera condizione oggettiva di punibilità, tenuto conto che la responsabilità ad esso riconducibile può essere ascritta *in altra forma* all'ente «soltanto se l'ente stesso "ne può" per la sua concreta commissione» o, in altri termini, sia pure tramite l'inversione dell'onere della prova – come a breve si intenderà chiarire – «la colpevolezza dell'ente è comunque sempre indispensabile per l'imputazione ad esso della sanzione» (14).

3. - In sostanza, lo schema di attribuzione della responsabilità sfugge al paradigma dell'azione individualistica per concentrarsi sull'analisi dell'organizzazione nel suo complesso e, da questo punto di vista, assume specifica rilevanza il coinvolgimento dei così detti apici (15).

Rivestono tale posizione accanto alle persone che assumono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione quelle che esercitano, in concreto, funzioni di gestione e di controllo indipendentemente dal ruolo formale rivestito e, ancora, per tener conto di realtà aziendali medio-grandi, coloro che rappresentano, amministrano o dirigono una unità organizzativa dell'ente che abbia una propria autonomia finanziaria e funzionale.

La stessa riforma del diritto societario ha, del resto, elevato a clausola generale di comportamento degli amministratori il rispetto del principio di adeguatezza organizzativa ex art. 2381 c.c. (16) che, declinato sul piano della valutazione delle azioni di responsabilità, già consente di poter contare sull'attendibilità delle evidenze ad esso riconducibili non che su quel livello minimo di correttezza che caratterizza le differenti funzioni di *governance* di ciascun modello.

4. - La cornice criminologica è disegnata, nel proprio perimetro, dalla prevalente attenzione a quelle situazioni di *deficit* organizzativo suscettibili di evolversi facilmente in comportamenti illeciti.

Nella stessa Relazione al d.lgs. n. 231 cit. (17), si dice che, oltre agli illeciti collegati a delitti precipuamente indirizzati al conseguimento di ingiustificati profitti, di regola espressione di una politica aziendale che mira ad aggirare i meccanismi di legalità che regolano la concorrenza e l'esercizio dell'attività produttiva hanno, sopra tutto, rilevanza «le violazioni che conseguono a reati espressivi di una colpa di organizzazione, che rappresenta una (e senz'altro la più grave) forma di proiezione negativa derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa e il rischio-reato come una delle componenti del rischio di impresa». Così che all'ente viene garantita l'impunità se sia accertata, tramite inversione dell'onere della prova, l'assenza di colpa riconducibile a ciò: l'aver adottato ed efficacemente aggiornato, prima dell'organizzazione del fatto, un certo modello organiz-

zativo di cui sono descritti, in ogni sua fase, gli aspetti operativi e funzionali più rilevanti. La selezione delle attività il cui esercizio possa essere occasione di reati della specie di quello verificatosi; la previsione di specifici protocolli preordinati alla programmazione della formazione e dell'applicazione delle decisioni dell'ente rispetto alle tipologie criminose considerate; l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie impegnate per impedire la realizzazione dell'illecito penale nel suo ambito operativo; la determinazione di precisi obblighi informativi a carico di un apposito organismo incaricato della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello non che l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l'eventuale *deficit* organizzativo.

La facoltà riconosciuta in capo all'ente di fornire la prova liberatoria rispetto alla commissione del reato, da parte del soggetto in posizione apicale, risulta, inoltre, integrata da ulteriori accertamenti riguardanti: l'affidamento dei compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di cura del relativo aggiornamento ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; la fraudolenta elusione dell'insieme degli accorgimenti preventivi da parte del soggetto che abbia commesso il reato e, infine, l'effettivo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte dell'organismo individuato dall'ente.

L'insieme delle strutture e delle procedure interne costituisce, così, lo snodo cruciale della responsabilità dell'ente, con una proiezione esterna all'area meramente fattuale della tecnica aziendalistica, per approdare alla giuridica rilevanza di una clausola generale di *diligenza* al fine di conseguire correttezza gestionale, trasparenza informativa, tracciabilità dei processi.

5. - Funzionale a porre i presupposti per l'efficiente realizzazione del modello è, in specie, la creazione di una posizione di garanzia tramite una unità di vigilanza collocata *al di fuori* del vertice e dei responsabili ma *interna* all'ente, in grado di operare i necessari controlli e formalizzare le proposte dirette alla gestione delle attività (18).

Tale organismo, con esclusione degli enti di piccole dimensioni, non può, dunque, coincidere con l'investitura dei compiti di vigilanza di chi sia dotato di mansioni di alta amministrazione (19), così da impedire la sovrapposizione della funzione di *controllato-controllore* ed assicurare la piena separazione dei ruoli con il vertice.

Non si può, per altro, sottacere «l'estrema approssimazione impiegata dal legislatore nel definirne gli elementi caratterizzanti» (20) se bene sia, invece, da condividere l'asserita estraneità della funzione dell'organismo all'ambito operativo-impeditivo sul piano gestionale, in quanto «non serve a prevenire concreti episodi delittuosi, bensì ad assicurare l'effettività dei modelli di organizzazione e di gestione adottati» (21).

(14) ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, cit., 408, il quale si riferisce al concetto di colpevolezza di organizzazione.

(15) Si richiama, sul punto, la riflessione di DE VERO G., *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, cit., 1134, secondo cui «sul piano empirico-criminoso esiste un incolmabile divario di *meritevolezza di sanzione* - dall'angolo visuale (anche) dell'ente collettivo - tra i reati commessi dai soggetti in posizione apicale e quelli commessi dai sottoposti ed al contempo agevolati dai comportamenti negligenti dei primi: gli uni esprimono in ogni caso un coinvolgimento pieno, mediato dal rapporto di immedesimazione organica, della *persona* dell'ente collettivo nell'opzione criminale, anche quando non sia ravvisabile una particolare coerenza di questa con una più generale e deviante *politica d'impresa*; gli altri segnalano semplicemente, attraverso il difetto di vigilanza, una *colpa d'organizzazione* in senso stretto».

(16) Per una lettura combinata della disciplina, si veda BUONOCORE V., *La responsabilità da inadeguatezza e l'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001* (nota a Trib. Milano 2008), in *Giur. comm.*, 2009, II, 179.

(17) Così, la Relazione allo schema di decreto legislativo recante *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle*

associazioni anche prive di personalità giuridica, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002, 517.

(18) La scelta di affidare la vigilanza ad una componente interna piuttosto che procedere ad un monitoraggio esterno secondo PIERGALLINI C., *Societas delinquere non potest: la fine di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 578, risponde all'attuale esperienza di *risk management* degli enti.

(19) È, per altro, dubbio ad avviso di LA ROSA M., *Teoria e prassi del controllo «interno» ed «esterno» sull'illecito dell'ente collettivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 1307, se l'organismo di vigilanza «sia realmente indipendente, alieno cioè da influenze esterne da parte della dirigenza dell'impresa, tanto da far scattare un procedimento nei confronti dell'ente senza informare la società; o, di contro, se sia più corretta una previa informazione ai vertici, sì da consentire un «aggiustamento» del comportamento deviante che faccia rientrare il rischio entro canoni di "normalità"».

(20) In questi termini, si veda GARGARELLA MARTELLI A., *L'organismo di vigilanza tra disciplina della responsabilità degli enti e diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2009, I, 764.

(21) Così, PEDRAZZI C., *Corporate governance e posizioni di garanzia: nuove prospettive?*, in *Governo delle imprese e mercato delle regole. Scritti per Guido Rossi*, cit., vol. II, 1375.

La composizione dell'organismo deve, inoltre, garantire oltre alla indicata terzietà il possesso di specifiche qualità professionali richieste dal controllo circa la funzionalità e la coerenza dell'assetto organizzativo non che dalla cura per il successivo aggiornamento.

6. - Nell'ipotesi di reato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione è prevista, diversamente, l'imputazione all'ente per il fatto di agevolazione colposa, ravvisabile nell'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza, salva la prova di aver adottato ed efficacemente realizzato, prima della commissione, il richiamato modello di organizzazione, gestione e controllo *integrato* in vista della prevenzione di illeciti riconducibili anche a quel livello (22).

Per quanto riguarda l'adozione del modello occorre sottolineare come le misure che regolano lo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare la conformità alla disciplina vigente e di prevenire ed eliminare in modo rapido situazioni di rischio, debbano essere adatte alla natura ed alla dimensione dell'ente e risultare funzionali alla sua complessità organizzativa.

Una volta predisposto, per poter assumere rilevanza *scusante*, il modello deve essere, poi, sottoposto a verifiche periodiche ed eventuali correzioni ed adeguamenti nel caso in cui siano accertate violazioni delle cautele organizzative, gestionali e di controllo o, ancora, a seguito della necessità di registrare modifiche nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

7. - In sostanza, allorché sia stato commesso un reato da un soggetto che rientri nell'organigramma aziendale e configuri un'appendice operativa, nell'interesse o a vantaggio della società, la mancata adozione di idonei modelli di organizzazione e di gestione, è sufficiente ad integrare la fattispecie sanzionatoria costituita dall'omissione delle previste doverose cautele preordinate alla prevenzione di talune tipologie criminose. Ma l'estensione *per rimbalzo* dal singolo individuo all'ente non consente di delineare un'ipotesi di responsabilità oggettiva essendo, diversamente, richiesta la sussistenza della così detta colpa di organizzazione dell'ente: «il non aver cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati» (23).

Il principio di organizzazione appare in grado di influenzare l'interpretazione della colpa sul versante del rimprovero che può muoversi all'ente, in ragione di congrui e riscontrabili indici fattuali di *allarme* inerenti alla omessa o intempestiva soddisfazione degli adempimenti rimessi ai soggetti operanti ai vari livelli dell'organizzazione (24).

Per altro, se l'esigenza di anticipare la commissione dell'illecito penale individua una relazione tra condotta ed evento, vuol dire che le singole misure organizzative e gestionali giocano un ruolo nell'interpretazione del nesso di imputa-

zione in termini di probabilità o, quanto meno, di non impossibilità. Sì che, il rapporto di collegamento esistente tra il modello organizzativo ed il verificarsi di determinati esiti di aggressione particolarmente intensa ai beni dei potenziali destinatari viene a poggiare su basi cognitive tali da permettere una valutazione sufficientemente affidabile circa il *deficit* di controllo.

Va osservato, cioè, che la colpa sia provata nella misura in cui l'ente rispetto a determinate condotte corrispondenti a quelle verificatesi, osservabili in forma di plausibili congetture o di ordinarie frequenze statistiche, ometta quelle (minime) cautele volte a disinnescare i meccanismi di causazione in tutto o in parte conosciuti.

A ben guardare, per escludere il concorso dei criteri di imputazione sopra indagati, entra in gioco un'adeguata *autogestione*, da parte dell'ente, attraverso un penetrante e costante intervento di manutenzione del modello al fine di poter adottare le opportune contromisure nel caso in cui le circostanze lo richiedano.

Sotto questo profilo, l'idea di una prevenzione organizzativa da allestire, sul piano della neutralizzazione o della minimizzazione del potenziale di offesa, ha portato ad evocare l'apparato costituito da quei protocolli di autoregolamentazione noti come *compliance programs* (25). Ed è, proprio, il riferimento alla diligenza richiesta nel contrasto alle deviazioni criminali della gestione economica particolarmente avvertita nell'esperienza giuridica americana, che ci consente di aggiungere, quale coefficiente di ricomposizione della responsabilità dell'ente, il rinvio ad una *honest and ethical conduct* in grado di segnalare quella perdita di reputazione e di credibilità che, ad esempio, proprio nel mercato dei prodotti alimentari, costituisce la conseguenza più grave nell'immaginario collettivo.

8. - La formula imputativa, allorché un reato presupposto sia commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da un soggetto nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite, appare – per quanto si è detto – assimilabile alla mancata elaborazione delle regole di comportamento applicate all'interno dell'organizzazione, chiamando in causa quella, che si è citata, come *colpevolezza preventiva* (26).

Per quanto sia evidente lo stretto ancoraggio a forme di comportamento deviante riconducibili ad un singolo soggetto si assiste con ciò ad una progressiva *spersonalizzazione* dell'illecito, al fine di coinvolgere la responsabilità dell'organizzazione chiamata a garantire l'adozione di misure ragionevoli e sufficienti per impedirne la commissione.

Procedendo nell'analisi del fatto-reato sembra, dunque, che il nesso di imputazione debba essere costruito in relazione diretta con la coerenza organizzativa dell'ente nella predisposizione di uno speciale protocollo perché, di fronte ad una situazione che rischia di sfuggire ad ogni controllo, l'intero sistema delle *deleghe* si sgretola fino ad additare, *sotto gli occhi di tutti*,

(22) Non si condividono, infatti, le argomentazioni dirette a sostenere la necessità di apprestare due diversi modelli di prevenzione, l'uno con riguardo a reati suscettibili di essere commessi dai soggetti apicali e l'altro rispetto alla commissione di reati dei sottoposti, su cui cfr.: FRIGNANI A. - GROSSO P. - ROSSI G., *I modelli di organizzazione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Società*, 2002, 143 non che FRIGNANI A., *La responsabilità «amministrativa» degli enti ed i modelli di organizzazione e gestione di cui agli artt. 6 e 7, d.lgs. 231/2001*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, 149.

(23) Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 18 febbraio 2010, n. 27735, cit.

(24) In senso critico, DE VERO G., *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato. Luci ed ombre nell'attuazione della delega legislativa*, cit., 1147, ritiene che: «Piuttosto che essere sostanzialmente rimesse all'autonomia dei soggetti privati, con il rischio peraltro che il giudice possa in concreto disconoscere l'efficacia e quindi il rilievo scusante rispetto al reato commesso dal sottoposto, tali norme dovrebbero essere contenute in atti normativi legislativi o regolamentari, che delineino un *corpus* tendenzialmente esaustivo di disposizioni intese ad evitare che nell'esercizio di attività illecite si commettano determinati reati portatori di particolare pregiudizio sociale».

(25) Per riferimenti comparatistici a questo istituto incidente sulla responsabilità per i reati degli enti collettivi, si vedano STELLA F., *Criminalità d'impresa:*

lotta di sumo e lotta di judo, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1999, 459 e, più in particolare, DE MAGLIE C., *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo sull'impresa. Crisi e innovazioni nel diritto penale statunitense*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 130, che osserva: «I *compliance programs* non sono un enigma, un evento misterioso e imprevedibile che improvvisamente si palesa, uscendo come un coniglio dal cilindro, ma hanno radici profonde e ben individuabili nel sistema statunitense: i loro antesignani sono rappresentati da *codici etici* adottati all'interno delle aziende», tanto che - osserva, ancora, l'A. (155) - «la costruzione di un preciso e rigoroso codice di comportamento all'interno dell'impresa contribuisce a creare un'atmosfera di rispetto della legge penale nell'azienda, a rinforzare il codice morale dei dipendenti ed a disincentivarli dall'intraprendere azioni criminose».

(26) Rileva incisivamente MARINUCCI G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, cit., 465: «la colpa di organizzazione, l'organizzativa *negligence*, il *management failure*, il *non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire questo o quel reato etc.* (...) sono i diversi nomi che nei vari ordinamenti designano il fallimento del modello organizzativo nell'impedimento di un dato reato e, quindi, il criterio sul quale si fonda il rimprovero *minimale* che può essere mosso all'impresa per l'ascrizione della *sua* responsabilità da reato».

la sua responsabilità.

C'è la traccia evidente di un disegno alternativo di politica del diritto, in cui le ragioni economiche e sociali che motivano la ricerca della condotta criminosa si saldano decisamente con l'assunzione che l'ente abbia un proprio *interesse trascendente* (27) in grado di ridimensionare la sua immunità.

Sotto la spinta dell'apertura dei mercati, dell'inasprirsi della concorrenza e dell'ausilio di tecnologie avanzate con gli elevati rischi che ne conseguono, della crescita della dimensione degli enti economici e dell'intensificarsi dei traffici ad una scala allargata, l'intento di perseguire la strada di un rafforzamento preventivo della tutela – al di là della contingente occasione di esonero della responsabilità – sembra così condurre ad una riallocazione dei costi organizzativi delle scelte produttive, rimuovendo il pericolo di un disimpegno sul versante del monitoraggio dei rischi e dell'esposizione a pericoli di beni individuali e collettivi di rilevante interesse.

Naturalmente sono previste delle esimenti: quando in base alle informazioni codificate i soggetti possono essere chiamati a decidere tramite una sufficiente conoscenza, prevenendo gli effetti che derivano da determinate azioni o, comunque, potendo elaborare una prognosi in termini di probabilità di verifica degli illeciti paventati.

È, a questo punto, più chiaro perché il programma di prevenzione non deve atteggiarsi come un complesso di regole, elaborate *una tantum*, ma deve tradursi in un processo continuo e da aggiornare con dispositivi adattati a contrastare le dinamiche criminogene, ciò che si traduce in un onere cautelare capace di impegnare oggettivamente l'ente (28). Tanto più, che anche la tardiva adozione del modello organizzativo e l'eliminazione delle carenze riscontrate sul piano dell'effettivo funzionamento, se bene prive di efficacia esimente, possono risultare vantaggiose per l'ente sia sotto il profilo della riduzione delle sanzioni pecuniarie che della disapplicazione di quelle interdittive.

9. - Occorre, per altro, distinguere per un autentico rimprovero di colpevolezza dell'ente, la sua eventuale afferenza al settore agro-alimentare, in quanto consente di osservare e portare alla luce alcuni aspetti che non risultano dall'indagine più generale dei contenuti del modello.

Il rinvio all'accordo 28 luglio 2005 sancito in sede di Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano *Accordo, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002* contiene, da questo punto di vista, una griglia di requisiti che, per quanto curvati ad esigenze di sicurezza, possono costituire una specificazione dei criteri generali fissati per il perseguimento del fine

di prevenzione degli illeciti economici, conformando la formulazione del programma secondo uno schema specifico per il settore alimentare, con contenuti originali e specifici.

Se, infatti, rispetto alla previsione di modelli comportamentali in funzione preventiva dei reati non sembra del tutto priva di valide argomentazioni l'obiezione che il legislatore *prometta troppo poco rispetto a quanto pretende*, vale a dire costi certi e immediati per la corrispondente messa in funzione «a fronte di benefici soltanto aleatori, in ragione dell'incertezza degli esiti della valutazione giudiziale *a posteriori* sull'idoneità dei modelli adottati, connotata com'è da ampi margini di discrezionalità» (29), diversamente, per quanto riguarda l'imputazione di responsabilità agli enti che operano lungo la filiera agroalimentare, sembra che il carattere *invasivo* del meccanismo ed il rischio di applicazioni giurisprudenziali rigorose possano essere rimossi in esito alla opportunità di seguire lo schema della rintracciabilità.

Posto che, qualsiasi decisione di immissione al consumo di alimenti è caratterizzata dalla necessità di una comunicazione rispettosa di regole ma può svilupparsi in condizioni di incertezza (30), la previsione di tale procedura è diretta ad offrire, secondo precise modalità, nell'organizzazione di tutte le fasi della filiera agro-alimentare, un continuo e preciso quadro informativo.

L'obbligo di anticipare alcune verifiche e di documentarne l'esito sul piano della predisposizione di un *tracciato* che renda possibile sapere di quale prodotto alimentare si tratti, con costi economicamente sopportabili e con la flessibilità richiesta dai flussi monitorati, ha, infatti, conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'idoneità dell'assetto organizzativo.

Si può ragionevolmente argomentare che le modalità seguite nella ricostruzione del percorso di un alimento attraverso tutte le fasi della filiera *dal campo alla tavola* (31) siano in grado di spiegare la relazione che intercorre con l'illecito sopravvenuto, così che una devianza attribuibile all'ambito delle decisioni dell'ente finisce per risolversi in condizioni di elevata probabilità di accadimento del fatto.

In sostanza, se l'illecito può già considerarsi prevedibile al momento della messa in circolazione dell'alimento (e, come tale, evitabile), all'agente deve rimproverarsi la sostanziale violazione di un dovere di diligenza alla luce dell'adeguato livello di consistenza delle misure adottate.

Per quanto non sia prevista una vera e propria tipizzazione della raccolta documentale, ai fini della rimproverabilità della condotta dell'ente, sembra sufficiente, ad esempio, l'interruzione del monitoraggio nella sequenza del percorso dei prodotti lungo la catena di produzione e distribuzione, con la conseguenza di perdere il controllo della correttezza delle informazioni riportate in etichetta.

La serie degli illeciti, la cui violazione è presupposto per l'accertamento della responsabilità dell'ente – che qui si fa oggetto di indagine – è, infatti, preordinata alla tutela del libero ed *onesto* svolgimento degli scambi sul mercato, ma proprio il

(27) L'espressione è mutuata dagli studi sulla società di ASCARELLI T., *Tipologia della società per azioni e disciplina giuridica*, in *Riv. soc.*, 1959, 1003.

(28) In relazione al quadro di *progettazione* dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ROSSI A., *Modelli di organizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni normative specifiche*, in *Giur. it.*, 2009, 1836, mette in evidenza una serie di principi: adeguatezza, produttività, efficacia, articolazione, rilevanza, responsabilizzazione formale, relatività, dinamicità. Per quanto riguarda, ancora, il livello operativo, secondo l'A. (1838) «il percorso guidato per la concreta realizzazione del sistema di gestione del rischio passerà attraverso le seguenti tappe: preventiva identificazione dei processi a rischio, con connessa periodica revisione della realtà aziendale al fine di individuare le aree a rischio commissione reati; individuazione dei rischi potenziali per processo; valutazione, costruzione ed adeguamento del sistema di controllo preventivo esistente, al fine altresì di qualificarsi precisamente il concetto nodale di rischio accettabile, posto che la soglia appare rappresentata proprio da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzional-

mente. Il tutto con particolare attenzione alle differenze tra reati presupposto dolosi e reati presupposto colposi».

(29) Una convincente critica ad una proposta di modifica legislativa che, quale rimedio alla eccessiva aleatorietà del sindacato giudiziale sulla idoneità dei modelli organizzativi, introduca un meccanismo di certificazione rilasciato da determinati soggetti, nell'esercizio di un'attività di natura privatistica, a cui si ricollega una espressa esclusione della responsabilità dell'ente, è sollevata da FLICK G.M., *Le prospettive di modifica del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male*, in *Cass. pen.*, 2010, II, 4032 e, *amplius*, Id., *Fisiologia e patologia della depenalizzazione nel diritto penale dell'economia*, in *Riv. soc.*, 2011, I, 42.

(30) In generale, si veda SCARPA D., *Organizzazione societaria come sistema informativo e riflessi sull'agire amministrativo*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 73.

(31) In argomento, si veda COSTATO L., *I principi del diritto alimentare*, in Banca dati *on line Diritto alimentare. Mercato e sicurezza*, diretta da Ferdinando Albinetti, www.leggiditaliaiprofessionale.it.

rinvio alla documentazione richiesta per facilitare il ritiro dal commercio dei prodotti, nel caso d'intervenuta sospetta pericolosità per la salute umana, sembra utile anche per scongiurare la causazione dei più frequenti rischi che all'interesse economico provengano dalla possibilità di contraffazioni e frodi alimentari.

10. - Del resto, l'esame delle norme che compongono la materia dell'alimentare ha consentito di riconoscere alcuni rischi gestibili sul piano della trasposizione interna alle imprese di un processo decisionale inerente alla sicurezza dei prodotti, influenzato dall'evoluzione tecnico-scientifica delle conoscenze e dalla relativa circolazione.

Se lo svolgimento delle relazioni di mercato si fosse arrestato allo scambio in aree limitate e su un insieme di relazioni fondate su un'elevata frequenza di acquisto basata sulla fiducia personale non sarebbe stato necessario rinvenire uno strumento originale di controllo dei fattori di rischio. Proprio il moltiplicarsi dei traffici, l'apertura degli spazi commerciali e, sopra tutto, la difficoltà di gestire le frequenti *crisi alimentari* sono, invece, alla base della scelta di un sistema di prevenzione efficace lungo tutto il processo di produzione, trasformazione e commercializzazione della filiera agroalimentare.

L'attuazione, il mantenimento e l'aggiornamento di adeguate procedure basate sull'osservanza dei principi di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici si risolve, così, nel ricorso a forme di autoregolazione aperte ad una continua revisione sollecitata dall'adattamento delle regole alle diverse situazioni aziendali.

Anzi – come si è osservato (32) – «l'adozione di sistemi di analisi del rischio articolati nel controllo dei punti critici, la privilegiata attenzione all'autocontrollo, alla responsabilità e all'autocertificazione del produttore, si traducono in modelli dinamici di organizzazione e di tutela, ben più flessibili di quelli statici tipici della disciplina nazionale (anche italiana), che in larga misura si risolvevano in prescrizioni rigide ed astratte sulle attrezzature e sui locali, ed in controlli *ex post* sui prodotti ma trascuravano la specificità dei processi produttivi».

Non è difficile, dunque, cogliere, a carico di un'impresa che collochi sul mercato gli alimenti e sia, per ciò, tenuta ad analizzare i rischi ed a controllare i punti critici del proprio processo produttivo mediante la predisposizione di un apposito manuale, una sovrapposizione o, meglio, un'integrazione del modello comportamentale in quanto volto ad impedire la commissione di (ulteriori) reati afferenti all'ordine economico (33). Può ribadirsi, anzi, a sostegno dell'ampliamento di questa scelta di intervento repressivo, che «l'aggravio di effetti sanzionatori rappresentato dalla responsabilità diretta degli enti collettivi, che si aggiunge a quella delle persone fisiche» (34) se ritenuto necessario riguardo al catalogo dei reati riguardanti l'ordine economico, dovrebbe essere riconosciuto, parimenti, necessario per l'adulterazione e la contraffazione di sostanze alimentari, il loro commercio o quello di sostanze nocive, frutto diretto

della organizzazione dell'impresa alimentare, lesive o pericolose per la salute pubblica (35).

Sopra tutto, con riguardo alle condotte illecite in materia di alimenti, l'assunzione di politiche d'impresa chiaramente orientate alla *mappatura dei rischi*, che possano provocare non solo pregiudizio alla salute pubblica ma anche un inganno per i consumatori, potrà essere sintomatica della volontà di spostare dalla fase del consumo a quella della produzione, l'attivazione delle misure di verifica della coerenza e dell'efficacia delle condotte d'impresa in una prospettiva vincolata alla centralità della persona, superando la problematicità dei controlli sottesi alla produzione di massa ed alla strutturazione allargata del mercato.

11. - A ben vedere, la tecnica normativa utilizzata risponde ad una funzione differenziale nel campo della repressione, fino a liberarsi dall'*impaccio* del vecchio tabù della non imputabilità dell'ente e ad incentivare il contrasto agli illeciti dei *colletti bianchi* o di chi abbia operato in difformità delle condizioni sottese alla *governance*, senza che possa esserne considerata rilevante la finzione dell'autonomia.

L'analisi delle patologie della vita economica che parte dalla tradizionale collocazione dei reati nell'ambito del codice penale ha consentito, infatti, di pervenire ad un sostanziale rinnovamento dei compiti di controllo e di tutela nel tentativo di recuperare fiducia e credibilità ai flussi di prodotti scambiati a *lunga distanza*.

Non deve sorprendere, per tanto, quell'approccio che premia l'adeguatezza a monte delle scelte organizzative piuttosto che promuovere l'imputazione a valle della responsabilità, spostando l'interesse dalla dimensione individuale dei soggetti coinvolti nel processo decisionale o, comunque, dotati di informazioni a quella istituzionale di semplice violazione delle regole precauzionali.

Ordinata ad una logica di anticipazione che si giustifica in relazione agli interessi da tutelare, la decisione di assumere un determinato comportamento (oppure no) appartiene ai presupposti di organizzazione dell'ente e consistenti – ben *al di qua* della soglia dell'evento – in quelle specifiche misure preventive richieste sul piano della sicurezza (anche) dell'ordine economico.

Sotto questo profilo, è tracciata una relazione dinamica tra la qualifica del modello e il conseguente accertamento della responsabilità, che lascia sullo sfondo il margine ad un'effettiva discrezionalità di approccio, nel campo dei risultati ottenuti, in relazione alla proporzione tra la compressione della sfera della libera intrapresa economica dell'ente e la tutela delle aspettative sociali.

Quello che entra in gioco come elemento catalizzatore del processo di imputabilità è, per così dire, il controllo e la gestione del (rischio) reato, da parte dell'ente, in quanto le scelte di *compliance* sono interamente rimesse nelle sue *mani* (36).

12. - Tornando sulla diversificazione concreta dei modelli adottati dagli enti operanti nel settore agroalimentare, in quanto

(32) Così, ALBISINNI F., *Strumentario del diritto alimentare europeo*, Milano, 2009, 13.

(33) Rileva PACILEO V., *Autocontrollo igienico-sanitario nell'impresa alimentare e modelli di organizzazione aziendale: un confronto possibile tra d.lgs. n. 157/97 e d.lgs. n. 231/01*, in *Cass. pen.*, 2003, 718, «che la nuova normativa non ha interessato il campo della legislazione alimentare penale solo perché il criterio di delega di cui all'art. 11, lett. b), legge n. 300/2000 (...) non ha trovato sfogo nella scelta minimalista del legislatore delegato, che ha sfrondato notevolmente la gamma dei reati presupposto. Ma la circostanza della mancata attrazione dei delitti previsti dagli artt. 439-444 c.p., anche nella loro forma colposa di cui all'art. 452 c.p., nell'orbita del d.lgs. n. 231/01 non rende completamente priva di interesse una ricognizione dei punti di contatto tra normative solo apparentemente estranee; anche alla ricerca - pragmatica - di quelle interferenze che possono aiutare a orientare sia l'interprete che l'operatore economico verso una più corretta applicazione delle disposizioni alimentari».

(34) Si rinvia, ancora, alla *Relazione* al d.lgs. n. 231 cit., anche in vista di operare un possibile recupero, in termini di *razionalità*, nel rigoroso processo di accertamento della responsabilità, su cui v. i precedenti rilievi di PALIERO C.E., *L'autunno del patriarca. Rinnovo o trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1249.

(35) Sull'avvio a rilento della disciplina, cfr. VINCIGUERRA S., *Sui principali problemi di responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse o vantaggio. Contestazioni e proposte*, in *Giur. it.*, 2009, 1827.

(36) Sul punto, si veda BUONOCORE V., *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto del codice civile*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 5 e, per una valorizzazione del dato organizzativo interno alle società, cfr. SFAMENI P., *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Riv. soc.*, 2007, I, 155.

fondati sulle specificità operative e strutturali delle fasi di produzione, trasformazione e immissione al consumo, il contenuto minimo obbligatorio richiesto da un'adeguata predisposizione dei dati necessari alla rintracciabilità ed all'analisi dei rischi finisce per accentuare una più marcata responsabilità.

In effetti, il dovere di attivazione circa la predisposizione del modello continua a configurarsi come un onere organizzativo, ma l'ente è chiamato a rispondere, nel caso in cui una disfunzione abbia agevolato la commissione di un illecito non soltanto a seguito dell'accertamento di efficacia causale dell'evento quanto, arretrando la soglia di intervento, per la stessa mancata adozione di quegli specifici accorgimenti necessari a rendere prevedibile e, dunque, controllabile l'esito.

In questo senso, singole e mirate misure preventive suggeriscono non soltanto cosa non si deve fare quanto anche cosa si dovrebbe fare per poter determinare, con un sufficiente grado di organizzazione, una adeguata valutazione dei dati e delle previsioni che ne derivano. Così che, l'opera di ricostruzione del fatto dannoso, che corrisponde ad un'azione collettiva, si sposta verso un modello più consono ed adeguato alla verifica dei meccanismi decisionali, considerando il dovere di tener conto *in anticipo* delle conseguenze.

Cambia, dunque, la sequenza temporale per una ascrizione consapevole del fatto ma, rispetto alla dimensione dei problemi aperti dal mercato ed al ruolo oggettivamente interpretato dalla specifica tipologia degli enti di riferimento affinché la qualità della vita ed il benessere dei cittadini consumatori non risultino compromessi da prodotti che, in una logica imprenditoriale, di segno opposto tendano, per propria convenienza a sacrificarne una compiuta realizzazione, è, sopra tutto, la complessità dell'esperienza umana che pretende di riconfigurare la ricerca della consapevolezza.

Essere responsabili, con riguardo alla valutazione ed alla esposizione sistematica delle condizioni di offerta dei prodotti alimentari rispetto ad un processo ormai avanzato di selezione e di riconoscimento di interessi meritevoli di tutela in capo al consumatore, significa, perciò, «essere capaci di prevedere le conseguenze dei propri atti; saper valutare quando è il caso di consultare altre persone o assumere le decisioni in modo del tutto autonomo; avere le capacità di modificare i propri progetti di fronte a possibili conseguenze negative e orientarle verso altri obiettivi ugualmente apprezzabili; avere la volontà di dare un resoconto veritiero delle proprie azioni. I significati che ricorrono in questo concetto di responsabilità non sono solo il giudizio e la sanzione, ma la previsione e la precauzione, la flessibilità e la capacità critica, la relazionalità e la sincerità e infine la creatività» (37).

13. - In questa cornice, è possibile anche collocare il fondamento e le ragioni dell'irrogazione di sanzioni amministrative

che, contenutisticamente e sul piano delle garanzie procedurali, non divergono da quelle penali.

A fianco della previsione di sanzioni pecuniarie, i cui limiti edittali sono commisurati per fasce oggettive in corrispondenza alla gravità degli illeciti, viene introdotto un arsenale di alternative che presentano un più elevato grado di praticabilità ed un più flessibile campo di applicazione.

In effetti, quando si parla, rispetto ai beni da difendere ed alla modalità di aggressione da reprimere, di responsabilità dell'ente si ha riguardo «ad un *organismo* che, operando in modo *dinamico*, provoca risultati dannosi non statici, che creano perciò un costante, perdurante *pericolo di nuovi ulteriori risultati nocivi*... combattere e controllare questo dinamismo offensivo, fonte di sempre nuovi pericoli, è alla portata solo di misure *strutturalmente* rivolte al *futuro*, quali sono e possono essere solo le *misure di sicurezza*» (38). È evidente, pertanto, il forte impulso in termini di afflittività che il legislatore ha voluto imprimere attraverso il ricorso, sia pure in via sussidiaria, a tali misure dirette a fronteggiare le richiamate esternalità negative dell'attività dell'ente in un contesto decisionale contrassegnato da una valutazione comparata costi-benefici.

Il sistema prefigurato sembra, sotto questo profilo, poter assolvere ad una vera e propria funzione di argine, oltre che, ad una consolidata politica legislativa di restringimento dell'area del penalmente rilevante che, in modo *palese*, ha inciso fortemente nella rimozione del coefficiente di disvalore di molteplici comportamenti rilevanti in materia, sopra tutto, riguardo agli «effetti indesiderati di una depenalizzazione puramente *prassiologica*, per sua natura occulta e incontrollata, che finisce per lasciare totalmente impunita una più o meno rilevante percentuale di quegli illeciti che pure dovrebbero essere colpiti con la più severa delle sanzioni note all'ordinamento» (39).

Del resto, merita di essere richiamata l'importanza che riveste, specialmente per le imprese alimentari, l'*immagine* che esse costruiscono sul mercato attraverso una visione particolare dei prodotti in grado di inserirli in un contesto di adesione a stili di vita diffusi ed accettati. Sotto questo profilo, la risposta ad eventuali illeciti commessi sul terreno della violazione del canone dell'origine o dell'identità affidata al ricorso ad uno strumento capace di incidere sul processo di differenziazione e di sviluppo della marca, specialmente, riguardo alla sua funzione comunicativa, appare destinata a ristabilire, prima di tutto, il corretto posizionamento dei prodotti presso i consumatori.

L'efficacia del sistema binario, costruito intorno a sanzioni a carattere patrimoniale e interdittivo a cui si aggiunge la pubblicazione della sentenza di condanna potrà, non di meno, essere misurata a vantaggio della riduzione dello spazio per la commissione di illeciti economici solo in corrispondenza ad una diffusa applicazione pratica capace di rendere la responsabilità degli enti un argomento di «quotidiana amministrazione della giustizia» (40). □

(37) In questi termini, si rinvia a FODDAI M.A., *Responsabilità e soggettività*, in RODOTÀ S. - TALLACCHINI M. (a cura di), *Trattato di biodiritto* diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti. *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2010, 431.

(38) COSÌ, MARINUCCI G., *Societas puniri non potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1203.

(39) Sul punto, si rinvia a FLICK G.M., *Fisiologia e patologia della depenalizzazione nel diritto penale dell'economia*, cit., 42, che aggiunge: «Il riferimento come ben s'intende è al meccanismo di reazione (meglio di autodifesa) che gli organi della giustizia penale inevitabilmente attivano di fronte alla drammatica

e cronica sproporzione tra domanda (fatti da perseguire) e capacità di risposta del sistema (possibilità in concreto di giudicarli): meccanismo consistente nel concentrare le limitate risorse disponibili sugli illeciti che appaiono in base, peraltro, a parametri non sempre uniformi e trasparenti di maggior spessore, lasciando evaporare la repressione degli altri lungo un complesso di colli di bottiglia procedurali (dove una discrezionalità di fatto nell'esercizio dell'azione penale)».

(40) COSÌ, PULITANÒ, *La responsabilità da «reato»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 433.